TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 13 – 28 OTTOBRE 2021

Riunione del giorno 27 Ottobre 2021

07.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:

- Sig.ra **Daniela BRUNETTI**

TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
Collegio composto da:

Avv. Massimo Rosi - Presidente

Avv. Antonio Amato – Vicepresidente estensore

Avv. Andrea Ordine – Componente

All'udienza del 27 Ottobre 2021 si riuniva per discutere il procedimento disciplinare a carico della tesserata Brunetti Daniela per il capo di incolpazione come contestato dalla procura federale:

"Per aver, in violazione dei principi informatori di probità e correttezza, ex artt. 11, 16 e 18 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur., ripetutamente e pubblicamente dileggiato, in data 27/07/2021 e all'interno dei locali del CT FIPAV Firenze, la persona ed il ruolo istituzionale di Frascati Claudia, Presidente di detto Comitato Territoriale, offendendone la dignità e il prestigio, nonché per aver minacciato la stessa Presidente di portare all'attenzione dei massimi Organi Federali il presunto torto subito, millantando conoscenze e appoggi famigliari tra i vertici degli stessi. Contestate le aggravanti di cui alle lettere B e D dell'art.102 Reg. Giur."

oooooooooooo

Ricevuto in data 5 Ottobre l'atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 10.21.22 il Tribunale convocava le parti per l'udienza di discussione del 27 Ottobre 2021 in modalità videoconferenza.

Alla stessa risultavano collegati il Procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli, l'Avv. Mattia Alfano per la sig.ra Brunetti Daniela nonché la stessa.

Preliminarmente l'Avv. Alfano richiamava l'attenzione su una proposta di patteggiamento che il procuratore dichiarava non aver ricevuto nei modi previsti dall'art. 33 Reg. Giurisdizionale e che quindi doveva intendersi non accettata.

L'avv. Guarnaschelli illustrava quindi l'atto di deferimento concludendo con la richiesta di dichiarazione della responsabilità disciplinare della Sig.ra Brunetti e la sanzione di mesi sei di sospensione.

L'Avv. Alfano, nel riportarsi alla memoria depositata al Tribunale, precisava come lo stato d'ira che aveva portato la propria assistita al contestato comportamento, era stato causato da una giusta causa e pertanto non passibile si sanzione.

In subordine comunque, viste le scuse che l'incolpata avrebbe rivolto a mezzo mail ai soggetti interessati, chiedeva venissero considerate le attenuanti e quindi l'applicazione di una sanzione lieve.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti avvenuti, risultanti anche dalle testimonianze scritte prodotte dall'esponente, non sono stati contestati dalla difesa e quindi sono provati.

Il comportamento tenuto dall'incolpata assume carattere di particolare gravità sia per come sono avvenuti i fatti che per il ruolo di consigliere del Comitato dalla stessa rivestito.

Le affermazioni, non solo limitate all'ambito sportivo ma anche personali, rivolte al Presidente del comitato, sono disciplinarmente rilevanti per il contenuto, perché esternate dinanzi a terze persone ed infine per il riferimento al coinvolgimento di persone ai vertici federali.

La causa di giustificazione che la difesa tenta di introdurre a scriminante della responsabilità non appare sussistere nella fattispecie esaminata. La determinazione nel voler rivestire un ruolo che nessuno era obbligato a concedere, non può certo rendere lecito un comportamento particolarmente offensivo e diffamante.

Agli atti neanche risultano mail o documenti comprovanti le scuse che avrebbe rivolto l'incolpata.

Risulta pertanto sussistere la piena responsabilità disciplinare della sig.ra Brunetti nella misura aggravata come in dispositivo, sussistendo la sola aggravante di cui alla lettera b dell'art. 102 Regolamento. Giurisdizionale

PQM

Sanziona la tesserata Brunetti Daniela con la sospensione da ogni attività federale per mesi otto.

Roma, 28 ottobre 2021

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 28 ottobre 2021